

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1957, N. 10

**Incremento del fondo di cui alla
legge regionale 30 giugno 1954, n. 14¹**

Art. 1

E' autorizzata la spesa di Lire 200 milioni per l'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, concernente agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte per Lire 50 milioni mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per i rimanenti 150 milioni di lire mediante stanziamenti di Lire 75 milioni ciascuno a carico degli esercizi finanziari 1958 e 1959.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:	
Cap. n. 51 – Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 50.000.000

¹ In B.U. 25 giugno 1957, n. 26.

b) in aumento:

Cap. 137 bis - (di nuova istituzione) Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi

L. 50.000.000

